

Decreto n. 12/2025



Il Presidente F.F.

Visto il DM 27 dicembre 2024 n 206 (Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico) con il quale è stato esteso il novero degli atti da depositare e trasmettere con modalità telematiche attraverso il sistema APP (Applicativo per il processo penale);

Letta la circolare Ministeriale (prot. DOG 31.12.2024 49698.U) con la quale la DGSIA ha fornito le prime indicazioni operative sulla disciplina transitoria contenuta nelle predette norme;

Rilevato che l'art. 111 bis c.p.p. prevede al primo comma che *"salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici"* e al terzo comma che *"la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica"*;

Rilevato, altresì, che il comma 3 dell'articolo 111 ter c.p.p. prevede (commi 3 e 4): *"gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti informa di documento analogico"* *"Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale"*;

richiamato il provvedimento ex art 175 bis del 7 gennaio 2025 e successiva modifica del 14 gennaio 2025;

rilevato che permangono, malgrado gli interventi migliorativi effettuati sul sistema, numerosi aspetti di criticità che sconsigliano un uso esclusivo del canale telematico e segnatamente: una

lentezza complessiva del sistema del tutto incompatibile allo stato con la digitalizzazione di tutti gli atti parallelamente alla celebrazione dell'udienza; l'impossibilità per il giudice di apporre direttamente modifiche sul verbale di udienza dopo la sua compilazione; la presenza di continui aggiornamenti del sistema (in data 10 aprile non è stato possibile effettuare il deposito telematico dei verbali e in data 15 aprile sono previsti ulteriori aggiornamenti); l'impossibilità di APP di espungere atti o documenti dal fascicolo del dibattimento qualora dichiarati superflui o inutilizzabili; l'assenza di adeguate dotazioni informatiche;

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non configurare alcuna nullità degli atti;

P.Q.M.

dispone fino al 30 giugno 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., che in caso di malfunzionamento dell'utilizzo dell'applicativo APP, sia possibile di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale ed ai riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato).

Manda al Magrif del settore penale di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento e di provvedere a far pervenire relazione mensile in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del processo penale.

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Enna

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

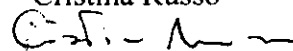
Si comunichi al Ministero della Giustizia, sig. Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta, al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, ai magistrati del settore penale, al MAGRIF penale, ai

Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto di Caltanissetta, a tutti gli Uffici interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Enna 15 aprile 2025

Il Presidente f.f.

Cristina Russo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristina Russo', with a stylized flourish at the end.